

PROGETTO ESECUTIVO

**MANUTENZIONI, ALLACCIAMENTI, PICCOLI LAVORI,
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA'
SULLE RETI E GLI IMPIANTI GAS, NEL COMUNE DI VIGEVANO**



SCHEMA DI CONTRATTO

ELABORATO

SC

IL COMMITTENTE
Dott. Gianluca Zorzoli

Data : 27/03/2018

PROGETTISTA
Ing. Alberto Bonzanini

Data : 27/03/2018

VERIFICA
Geom. Fabio Tonelli

Data : 27/03/2018

VALIDAZIONE
Geom. Fabrizio Pellegrini

Data : 27/03/2018

Rev.	Data	Descrizione	Compilatore/i
0	27/03/2018	EMISSIONE	SM

V.le Petrarca n°68, 27029 Vigevano PV telefon o 0381/697211 telefax 0381/82794 e-mail asmvig@asmvigevano.it

V.le Petrarca n°68, 27029 Vigevano PV telefon o 0381/697211 telefax 0381/82794 e-mail asmvig@asmvigevano.it

MANUTENZIONI, ALLACCIAMENTI, PICCOLI LAVORI,
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA'
SULLE RETI E GLI IMPIANTI GAS, NEL COMUNE DI VIGEVANO

N. / DEL / /

CIG:

Responsabile del procedimento: _____

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	300.000,00
	Ribasso d'asta pari al % di (a)	
1)	Totale lavori ribassati	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	15.000,00
2)	Totale appalto	
c)	I.V.A. 22% su totale appalto <u>Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti</u> <u>art. 17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT</u>	
3)	Totale	

INDICE

Art. 1 - Oggetto del contratto	4
Art. 2 – Disposizioni regolatrici del contratto	4
Art. 3 - Ammontare dell'appalto – termini di pagamento	5
Art. 4 – Durata – tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – sospensione dell'esecuzione del contratto	5
Art. 5 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.....	5
Art. 6 – Divieto di cessione del contratto.....	5
Art. 7 – Subappalto dei lavori.....	5
Art. 8 – Revisione prezzi	6
Art. 9 – Responsabilità verso terzi	6
Art. 10 – Domicilio dell'affidatario.....	6
Art. 11 – Ulteriori obblighi dell'affidatario	6
Art. 12 – Normativa e disposizioni di riferimento	7
Art. 13 – Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 14 – Requisiti di ammissibilità di ordine generale	7
Art. 15 – Sede operativa e reperibilità	7
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010.....	7
Art. 17 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali	8
Art. 18 – Risoluzione del contratto	8
Art. 19 – Recesso dal contratto.....	9
Art. 20 – Controversie e foro competente.....	9
Art. 21 – Split payment	9
Art. 22 – Codice etico	9
Art. 23 – Protocollo di legalità / patto di integrità.....	10
Art. 24– Clausole contrattuali	10
Art. 25 – Allegati al contratto.....	15

Repertorio n.
del

CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori, servizio di pronto intervento e reperibilità sulle reti e gli impianti gas, nel Comune di Vigevano". (gara [] / []) – CIG []

L'anno [] il giorno [] del mese di [] viene stipulato il contratto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) tra le seguenti persone che attestano che il proprio certificato di firma utilizzato è valido e conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

- a) [], nato a [] il [], che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell'interesse di **ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.**, codice fiscale 01471630184 e partita I.V.A. 01471630184, che rappresenta nella sua qualità di [], di seguito nel presente atto denominato semplicemente **"ENTE COMMITTENTE"**;
- b) [], nato a [] il [] residente a [] in Via [], in qualità di [] dell'impresa [] con sede a [], in via [], codice fiscale [] e partita I.V.A. [] che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente **"AFFIDATARIO O IMPRESA"**.

PREMESSO

- che in data [] con Determina n. [] l'Amministratore Unico [] ha determinato di approvare il progetto esecutivo inerente l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per **"Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori, servizio di pronto intervento e reperibilità sulle reti e gli impianti gas, nel Comune di Vigevano"** per un importo complessivo di Euro 315.000,00=, oltre IVA, di cui Euro 300.000,00= per l'importo a base di gara ed Euro 15.000,00= per gli oneri relativi ai costi per la sicurezza;
- che alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) []
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra, l'impresa [] è risultata vincitrice e di conseguenza con determina dell'Amministratore Unico n. [] del [] le è stato aggiudicato l'appalto per **"Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori, servizio di pronto intervento e reperibilità sulle reti e gli impianti gas, nel Comune di Vigevano"** per l'importo complessivo di Euro [] i.v.a. esclusa;

- che l'impresa [redacted] ha costituito la cauzione definitiva per un importo di Euro [redacted] a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa n. [redacted] emessa in data [redacted] da [redacted] Agenzia [redacted];
- che l'impresa [redacted] ha stipulato polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto con polizza n. [redacted] emessa in data [redacted] da [redacted] Agenzia [redacted] a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori e per danni biologici.
- che è stata acquisita la documentazione antimafia dell'impresa [redacted] tramite la B.D.N.A. protocollo [redacted] Ingresso [redacted] del [redacted];
- in data [redacted] prot. n. [redacted] è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace.

TUTTO CIO' PREMESSO

e formante parte integrale del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per **“Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori, servizio di pronto intervento e reperibilità sulle reti e gli impianti gas, nel Comune di Vigevano”**, (gara [redacted]/[redacted]) – CIG [redacted] in base all'aggiudicazione avvenuta in data [redacted].

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Art. 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'appalto;
- lettera d'invito
- verbale di procedura di gara con relativi allegati;
- offerta economica;
- elenco prezzi unitari;
- DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);
- POS.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto – termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € [REDACTED], oltre IVA nella misura di legge, derivante dall'applicazione del ribasso del [REDACTED] sull'importo posto a base di gara di Euro 300.000,00 ed Euro 15.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 – Durata – tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

I termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per la attestazione di regolare esecuzione delle opere, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 5 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del Codice inerente alla cessione del credito.

Art. 7 – Subappalto dei lavori

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in [REDACTED], l'ente committente dichiara che il

subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Art. 8 – Revisione prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile, salvo quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto all'art. 25.

Art. 9 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'impresa [REDACTED], ha stipulato apposita polizza assicurativa n. [REDACTED] emessa in data [REDACTED] rilasciata da [REDACTED], per rischi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Art. 10 – Domicilio dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto, l'affidatario elegge domicilio presso [REDACTED] in [REDACTED], via [REDACTED], obbligandosi di informare l'Ente committente di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente. L'affidatario dichiara che è nato a [REDACTED] il [REDACTED] e in qualità di [REDACTED] dell'impresa [REDACTED] con sede a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e partita IVA [REDACTED] rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori.

Art. 11 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 12 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 scaricabile liberamente dal sito www.asmvigevano.it.

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il legale rappresentante

Art. 14 – Requisiti di ammissibilità di ordine generale

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Art. 15 – Sede operativa e reperibilità

L'impresa affidataria dovrà mantenere per tutta la durata del contratto la sede operativa attrezzata con telefono, telefax e personal computer con accesso a internet, posta elettronica, ubicata ad una distanza non superiore a 20 Km dal confine del comune di Vigevano. Dovrà inoltre essere attrezzata per effettuare reperibilità telefonica, attiva 24 ore, tutti i giorni in modo continuativo, a partire dalla data di consegna dei lavori fino al termine degli stessi.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed

assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: _____;

IBAN: _____;

Intestatario _____.

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

1. _____

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG ed inoltrata in formato elettronico.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pavia delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto negli altri casi esplicitamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 19 – Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. 20 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Pavia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 21 – Split payment

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. rientra nell'ambito di applicazione del meccanismo IVA della scissione dei pagamenti ("SPLIT PAYMENT") di cui al D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.

Pertanto le fatture:

- 1) dovranno riportare l'annotazione "OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-ART.17 TER DPR 633/72"- SPLIT PAYMENT;
- 2) sulle quali non sarà apposta tale annotazione NON potranno essere processate e liquidate e dovrete attivarvi per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni ufficiali fornite dall'agenzia delle Entrate;
- 3) dovranno riportare l'aliquota e l'ammontare dell'iva dovuta in fattura la quale, però, NON CONCORRERÀ ALLA DETERMINAZIONE DELLA VOSTRA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA, poiché la suddetta IVA non sarà liquidata al cedente / prestatore al saldo della fattura, ma sarà pagata direttamente all'erario dal parte del committente/cessionario ossia ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

Il regime di scissione dei pagamenti deve essere applicato per tutte le operazioni per le quali il cessionario / committente non è debitore dell'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Art. 22 – Codice etico

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore attesta di avere preso visione del CODICE ETICO D.lgs. 231/2001 e di condividerne e rispettare i contenuti. **Il testo del codice etico e del modello organizzativo interno del gruppo asm è consultabile sul sito internet www.asmvigevano.it.**

Art. 23 – Protocollo di legalità / patto di integrità

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara ed attesta di aver preso visione del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ / PATTO DI INTEGRITÀ e di impegnarsi a condividerne e rispettare i contenuti.

Il documento è liberamente scaricabile dal sito aziendale www.asmvigevano.it nella sezione 'società trasparente' / disposizioni generali / Piano di prevenzione della corruzione, piano di trasparenza e integrità.

Art. 24– Clausole contrattuali

- a) L'appaltatore dichiara di aver preso visione, di accettarne il contenuto e di assumersi il rispetto delle regole dettate dal CODICE DI COMPORTAMENTO adottato da asm vigevano e scaricabile dal sito www.asmvigevano.it (sezione 'Distribuzione Gas');
- b) L'appaltatore dichiara di assicurare il rispetto delle seguenti CLAUSOLE CONTRATTUALI PREDISPOSTE DAL GESTORE INDIPENDENTE a tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e delle finalità della Separazione Funzionale che disciplinano l'attività di distribuzione e misura del gas naturale – esercitata dalla società ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. – negli approvvigionamenti di beni o servizi attraverso la determinazione di uno standard di comportamento specifico che tutti i soggetti coinvolti nelle suddette attività sono tenuti ad osservare:

CLAUSOLE PREDISPOSTE DAL GESTORE INDIPENDENTE

A tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e delle finalità della Separazione Funzionale.

A. Obblighi di riservatezza

- 1) Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi al Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente Contratto. L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore del Committente.
- 2) Costituiscono "informazioni commercialmente sensibili" i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. La tipologia di dati rientrante nell'ambito delle informazioni commercialmente sensibili è stata preventivamente individuata dal Committente ed è stata comunicata al Fornitore mediante consegna di una apposita scheda allegata. Detta scheda è soggetta a revisione da parte del Committente, il quale provvederà a comunicare tempestivamente per iscritto al Fornitore eventuali modifiche intervenute nel corso dell'esecuzione del Contratto e la relativa data di decorrenza della variazione.
- 3) In particolare, il Fornitore si impegna a:

- a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Committente per le finalità inerenti l'esecuzione del presente Contratto;
 - b. garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del Committente;
 - c. garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto;
 - d. fornire tempestivamente, a richiesta del Committente, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del contratto;
 - e. comunicare tempestivamente, a richiesta del Committente, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
 - f. consentire al Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Contratto;
 - g. distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.
- 4) Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia al Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.
- 5) In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Committente senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, il Committente potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente in base al presente Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.
- 6) In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dal Committente per le sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas o da altre autorità di vigilanza.

B. Rispetto delle finalità della Separazione Funzionale

- 1) Il Fornitore è consapevole che il Committente è tenuto a rispettare le regole sulla Separazione Funzionale contenute nel Testo Integrato di Unbundling (TIU) approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG) con la Delibera n. 11/07 e successive modifiche e integrazioni. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità

nell'erogazione dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale ed energia elettrica svolta dal Committente. In particolare, il Committente è obbligato a:

- a. garantire la neutralità e l'imparzialità nella gestione di reti e impianti e, in generale, di tutte le infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico affidate al Committente;
 - b. impedire discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
 - c. impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale o dell'energia elettrica.
- 2) Il Fornitore è tenuto a garantire che, nell'esecuzione dei servizi, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della Separazione Funzionale sopra richiamati. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della Separazione Funzionale e l'osservanza degli obblighi conseguenti ha la massima importanza per l'esercizio dell'attività svolta dal Committente e che la violazione di tali obblighi può comportare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'AEEG e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell'attività o la revoca della concessione.
- 3) Nel caso in cui la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della Separazione Funzionale derivanti dalla normativa emanata da AEEG, il Committente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta - un termine di almeno 30 (trenta) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere agli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Committente oppure qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, il Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente.
- 4) In ogni caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall'avvenuta risoluzione del contratto, il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dal Committente per eventuali sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia o da altre autorità di vigilanza.
- 5) Sono fatte salve le regole contrattuali stabilite a tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

C. Richiesta informazioni, verifiche ed ispezioni

- 1) Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il Committente ha istituito un Gestore Indipendente delegato all'amministrazione dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale ed energia elettrica. Il Gestore Indipendente è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di Separazione Funzionale da parte di tutto il personale che - direttamente o indirettamente - svolge mansioni o prestazioni relative all'attività separata.
- 2) In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto il Committente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati e informazioni relativi all'andamento dell'attività e dei servizi affidati al Fornitore e, con un congruo termine di preavviso, la presentazione di una relazione sull'andamento e sui livelli qualitativi del servizio.

La remunerazione per lo svolgimento di tale attività è già compresa nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il contratto.

- 3) Inoltre, il Committente avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l'esecuzione delle prestazioni affidate al personale del Fornitore, sia presso l'azienda del Fornitore medesimo, al fine di controllare l'osservanza dei principi di Separazione Funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dal Committente in qualunque momento nel corso dell'esecuzione del contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l'azienda del Fornitore il Committente dovrà comunicare per iscritto la data dell'accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e l'accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
- 4) Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dal Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
 - a) a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento dei servizi;
 - b) ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla prestazione dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste del Committente, al più tardi, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
 - c) a consentire al Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento dei Servizi. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.
- 5) Qualora il Fornitore non trasmetta i dati e le informazioni richieste, non predisponga la relazione sull'andamento e sui livelli di qualità del servizio senza indicare validi motivi, non permetta al Committente di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla Separazione Funzionale, il Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 giorni per adempiere gli obblighi di informazione o di consentire i controlli al Committente o per eliminare le violazioni riscontrate alle regole della Separazione Funzionale. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta al Fornitore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

D. Penali contrattuali

- 1) Fermi restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal presente contratto o dalla legge, il Committente avrà la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore una penale, in ciascuno dei seguenti casi:
 - a) violazione dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili;
 - b) violazione dell'obbligo di consentire l'accesso negli uffici del Fornitore per effettuare verifiche e ispezioni sulle modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - c) violazione dei livelli di qualità dei servizi previsti dal contratto e dai suoi allegati;
- 2) In caso di pluralità di violazioni il Committente potrà cumulare più penali.

- 3) Il Committente provvederà a contestare per iscritto al Fornitore l'applicazione delle penali, il cui ammontare sarà detratto dalle somme dovute al Fornitore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del contratto oppure richiesto direttamente al Fornitore stesso.
- 4) L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente di ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta del Fornitore, quando ne ricorrano i presupposti.

E. Personale coinvolto

- 1) Il Fornitore dichiara di conoscere che, in base alla normativa sulla Separazione Funzionale, il Committente deve adempiere specifici obblighi di vigilanza e controllo nei confronti del personale che, direttamente o indirettamente, ossia anche alle dipendenze di altre società del gruppo ASM Vigevano, svolge prestazioni o mansioni relative all'attività in Separazione Funzionale (**Personale Coinvolto**).
- 2) Pertanto, il Fornitore si impegna a:
 - a. comunicare per iscritto al Committente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'elenco nominativo del Personale Coinvolto nella prestazione dei servizi, con l'indicazione del ruolo e mansioni svolti;
 - b. comunicare tempestivamente e per iscritto al Committente eventuali variazioni del Personale Coinvolto intervenute durante l'esecuzione del Contratto, in modo da garantire al Committente di adempiere esattamente e puntualmente ai propri obblighi previsti dalla normativa sull' Unbundling;
- b) informare il Personale Coinvolto riguardo agli obblighi derivanti dalla normativa sulla Separazione Funzionale, soprattutto per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili;
- c) qualora fosse necessario, consentire che il Personale Coinvolto partecipi alle attività formative organizzate dal Committente al fine di sensibilizzare il personale stesso circa le finalità della Separazione Funzionale ovvero di illustrare specifiche prescrizioni normative.
- 3) Resta inteso che la remunerazione per le obbligazioni di cui sopra e per la partecipazione del Personale Coinvolto alle attività formative organizzate dal Committente deve ritenersi compresa nel corrispettivo pattuito per il presente contratto.

F. Osservanza del codice di comportamento

- 1) Il Committente ha approvato un Codice di comportamento contenente le regole a cui si deve attenere il personale che opera sotto la direzione del Gestore Indipendente. Il Codice di comportamento ha la finalità di garantire l'effettivo perseguimento degli scopi stabiliti dalla normativa in materia di Unbundling e, in particolare, di garantire la gestione imparziale e non discriminatoria delle infrastrutture.
- 2) Il Fornitore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione il contenuto del Codice di comportamento, che gli è stato consegnato dal Committente, di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse sono applicabili al suo personale e ai suoi consulenti e subfornitori.
- 3) La violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di comportamento da parte del Fornitore, suoi dipendenti, consulenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore con il presente contratto e attribuisce al Committente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti o, nei

casi più gravi, la risoluzione del contratto, dopo aver contestato al Fornitore la violazione e avergli assegnato un termine congruo per adempiere ai suoi obblighi.

Art. 25 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Lettera d'invito;
- Verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
- Provvedimento di aggiudicazione;
- Progetto esecutivo;
- Offerta economica;
- DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze);
- POS;
- Polizza assicurativa n. [redacted] dd. [redacted] emessa da [redacted];
- Cauzione definitiva n. [redacted] dd. [redacted] emessa da [redacted];
- Comunicazione attivazione conto corrente dedicato ad appalti/forniture pubbliche;
- Codice Etico;
- Protocollo di legalità / patto di integrità.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Le parti dichiarano che il presente atto è conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono **con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) attestando che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto disposto dall' art, 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).**

Luogo, data [redacted]

Luogo, data [redacted]

Per l'affidatario [redacted]

Per l'ente committente [redacted]